

CHIABRERA ALEX, MALINVERNI STEFANO, MERCIAI CORRADO E MOCCHETTO VALTER S.A.S.

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2013, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 15.30, presso la sede della Chiabrera Alex, Malinverni Stefano, Merciai Corrado e Mocchetto Valter Sas, sita in Novara, Via Gnifetti 94,

per la sottoscrizione di un accordo di prossimità aziendale, si sono incontrati:

per i Datori di lavoro, la Chiabrera Alex, Malinverni Stefano, Merciai Corrado e Mocchetto Valter Sas, rappresentata dal Sig. Merciai Corrado,

per le associazioni sindacali dei lavoratori le OO.SS. territoriali, nella persona del Sig. Sebastiani Aldo,

per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (contenente la proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro);
- DPCM 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell'agevolazione e definiti i criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività);
- Circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato DPCM;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013.

Premesso che:

- è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal DPCM citato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività";
- le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive:
 - o somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 D.Lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore;
 - o lavoro supplementare e straordinario;
 - o maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della banca ore;
 - o lavoro festivo;
 - o premio di incentivazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:


- A. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- B. La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.

- C. La retribuzione, definita al punto di cui sopra, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali/territoriali integrativi.
- D. La "retribuzione di produttività", definita al punto precedente, è riferita agli "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:
- somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 D.Lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore: tale voce è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;
 - lavoro supplementare e straordinario, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria;
 - maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della c.d. Banca delle ore: tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive sulla base di quanto concordato con accordo aziendale del 30 Ottobre 2013;
 - lavoro festivo; ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria;
 - premio di incentivazione: si tratta di una voce retributiva erogata sulla base di eventuale accordo integrativo aziendale ancora da definire e sottoscrivere.
- E. il presente accordo avrà durata annuale con decorrenza dal 01 Novembre 2013 e scadenza al 31 Ottobre 2014, salvo eventuali future modifiche apportate alla normativa delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro;
- F. il presente accordo aziendale, con l'autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal citato D.P.C.M e riportata di seguito, sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Novara

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono, che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del DPCM 22 gennaio 2013.

OO.SS.
F.I.S.A.C. - C.G.I.L.
 SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI
 BANCHE - ASSICURAZIONI
 NOVARA - Via Mameli 7/B
 Tel. 0321-665200 - Fax 399597
 E-mail : fisac@cgilnovara.it



La Società

CHIABRERA ALEX, MALINVERNI STEFANO,
MERCIAI CORRADO E MOCCHETTO VALTER s.r.l.
 Via Gnifetti, 94 - 28100 NOVARA
 C.F. 02374150031 - REA NO - 2324

**CHIABRERA ALEX, MALINVERNI STEFANO,
MERCIAI CORRADO E MOCCHETTO VALTER S.A.S.
VIA GNIFETTI 94
28100 NOVARA**

ACCORDO AZIENDALE

Regolamentazione del lavoro straordinario e istituto della banca ore individuale

Con la presente siamo a comunicare a tutti i lavoratori in forza che con decorrenza dal mese di Novembre 2013 il lavoro straordinario sarà ammesso solo se giornalmente autorizzato o espressamente disposto dalla scrivente o da Suo incaricato, utilizzando il modello allegato alla presente, così come previsto dall'art. 30 del CCNL Agenzie di Assicurazione; precisiamo pertanto che il personale non autorizzato dovrà lasciare i locali dell'azienda al termine dell'orario di apertura al pubblico, ossia alle ore 18.00.

Avvisiamo inoltre che dalla medesima data le prime 50 ore annuali di prestazione aggiuntive regolarmente autorizzate verranno accantonate in una banca ore e recuperate secondo le modalità di seguito indicate, al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa e di contenere il numero delle ore mediamente lavorate; resta inteso che le ore che supereranno il predetto limite massimo verranno regolarmente retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario. Si precisa infine che le ore prestate nelle giornate festive, semi-festive o nella giornata del sabato non confluiranno nella suddetta banca ore.

Il recupero delle ore accantonate si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle stesse, prioritariamente nei periodi da gennaio a settembre, e sulla base dei seguenti termini di preavviso:

- 1 (una) giornata lavorativa per il recupero orario;
- 2 (due) giornate lavorative per il recupero di una mezza giornata;
- 3 (tre) giornate lavorative per il recupero di un'intera giornata.

Informiamo inoltre che il lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate.

Qualora sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro i 12 mesi previsti delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data e con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore straordinarie accumulate e/o quelle utilizzate in compensazione.


A disposizione per ogni chiarimento, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Novara, 30 Ottobre 2013

F.I.S.A.C. - C.G.I.L.

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI
BANCHE - ASSICURAZIONI

NOVARA - Via Mameli 7/B
Tel. 0321-665200 - Fax 399597
E-mail : fisac@cgilnovara.it



LA DITTA

**CHIABRERA ALEX, MALINVERNI STEFANO,
MERCIAI CORRADO E MOCCHETTO VALTER S.A.S.
Via Gnifetti, 94 - 28100 NOVARA
C.F. 02374150031 - REA NO - 2324r-**

**CHIABRERA ALEX, MALINVERNI STEFANO,
MERCIAI CORRADO E MOCCHETTO VALTER S.A.S.
VIA GNIFETTI 94
28100 NOVARA**

RICHIESTA DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

Gent.ma Sig.ra

A seguito di esigenze aziendali straordinarie, con la presente Le viene richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nella giornata del/...../....., dalle ore alle ore

Le ore di lavoro straordinario saranno accantonate nella banca ore, come da accordo aziendale in essere.

Voglia restituire, sottoscritta per ricevuta, copia della presente.

Novara, _____

Per la società

Il lavoratore per ricevuta
